



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE le leggi 18/03/1968, n. 337, 29/07/1980, n. 390, 09/02/1982, n. 37, recanti disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

VISTA la legge 30/04/1985, n. 163 e successive modificazioni, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato dal successivo D.P.C.M. del 24 giugno 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’art. 6, comma 1, ai sensi del quale il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è rinominato “Ministero della cultura”;

VISTO il decreto di attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 al n. 295;

VISTO il D.M. 27 luglio 2017, modificato dal D.M. 25 ottobre 2021, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”;

VISTO il D.D.G. 10 dicembre 2021, rep. n. 1835, con il quale all’esercente attività di spettacolo viaggiante sig. Rossi Adriano è stato assegnato il contributo di € 10.500,00 ai sensi dell’art. 35 del D.M. 27 luglio 2017, per danni conseguenti ad evento fortuito;

CONSIDERATO che l’art. 35, comma 4, del D.M. 27 luglio 2017 prevede che “Per l’erogazione del contributo, la documentazione consuntiva richiesta dall’amministrazione deve essere inviata in forma completa entro e non oltre centoottanta giorni dalla data dell’avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell’amministrazione medesima. Diversamente, il contributo è revocato”;

VISTA la nota del 13 dicembre 2021, prot. n. 11293, inviata a mezzo pec, con la quale l’Amministrazione informava il sig. Rossi Adriano che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del citato D.M., ai fini dell’erogazione del contributo assegnato con il suddetto D.D.G., la documentazione consuntiva di cui al comma 3 del medesimo articolo, doveva essere inviata tramite P.E.C. entro il termine di centottanta giorni dalla data dell’avviso di ricevimento della notifica di assegnazione da parte dell’Amministrazione, pena la revoca del contributo assegnato;

CONSIDERATO che, entro il suddetto termine, il sig. Rossi Adriano non ha inviato la documentazione consuntiva richiesta;

VISTO il preavviso di revoca del 21 luglio 2022, prot. n. 7140, inviato a mezzo pec al sig. Rossi Adriano;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni da parte del sig. Rossi;

RITENUTO di dover procedere all’annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies della L. n. 241/1990, del decreto del Direttore generale Spettacolo 10 dicembre 2021, rep. n. 1835, nella parte in cui è stato assegnato al





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

sig. Rossi Adriano il contributo di € 10.500,00 ai sensi dell'art. 35 del D.M. 27 luglio 2017, per danni conseguenti ad evento fortuito;

RITENUTO, pertanto, di disporre la revoca del contributo di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) assegnato per l'anno 2021 al sig. Rossi Adriano ai sensi dell'art. 35 del D.M. 27 luglio 2017, modificato del D.M. 25 ottobre 2021;

DECRETA

Art. 1

(Annullamento in autotutela)

Alla luce di quanto esposto in premessa, è disposto l'annullamento in autotutela, ex art. 21-nonies della L. n. 241/1990, del Decreto del Direttore generale Spettacolo 10 dicembre 2021, rep. n. 1835, nella parte in cui è stato assegnato al sig. Rossi Adriano il contributo di € 10.500,00 ai sensi dell'art. 35 del D.M. 27 luglio 2017, per danni conseguenti ad evento fortuito;

Art. 2

(Revoca del contributo)

Alla luce di quanto esposto in premessa e, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 35, comma 4, del D.M. 27 luglio 2017, modificato dal D.M. 25 ottobre 2021, è disposta la revoca del contributo di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), assegnato per l'anno 2021 a Rossi Adriano, ai sensi dell'art. 35 del D.M.

Art. 3

(Rimedi esperibili)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Art. 4

(Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio Parente)



DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a
PEC: mbac-dg-s@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-s@beniculturali.it